

C o m m e n t o

alla modifica dell'OAI del 26 gennaio 2011

Organi peritali (SAM)

Art. 72^{bis}

(Centri medici d'accertamento)

Da qualche tempo nell'ambito dell'assicurazione invalidità si discute intensamente dell'indipendenza degli organi incaricati di svolgere le perizie e in particolare dei servizi di accertamento medico (SAM; v. anche 10.429 Iv.Pa Perizie e processi equi). L'Ufficio federale delle assicurazioni sociali (UFAS) si è occupato della questione e ha preso diversi provvedimenti per migliorare la qualità del loro operato e aumentarne l'indipendenza. Le modifiche degli articoli 72^{bis} e 76 OAI si inseriscono in questo contesto.

Inizialmente, l'art. 72^{bis} OAI era stato introdotto quale caso particolare della competenza generale di concludere convenzioni tariffali prevista dall'articolo 27 LAI in combinato disposto con l'articolo 24 capoverso 2 OAI. Il motivo era che l'assicurazione invalidità aveva un impellente bisogno di questo genere di centri medici d'accertamento, che non erano ancora disponibili sul mercato. La summenzionata disposizione è pertanto stata introdotta nell'AI per incentivare il mercato sanitario alla creazione di centri d'accertamento adeguati. A quell'epoca vi era pertanto anche una relazione molto più stretta tra i SAM e l'AI.

Oggi, invece, questo mercato non ha più bisogno dell'intervento attivo dell'UFAS, perché la domanda di perizie multidisciplinari è notevolmente cresciuta anche in altri rami assicurativi (p. es. le assicurazioni contro gli infortuni o le assicurazioni di responsabilità civile). È anche per garantire il più possibile l'indipendenza degli studi peritali che l'UFAS negli ultimi anni non ha più partecipato attivamente all'istituzione di centri medici d'accertamento e men che meno regolamentato la loro organizzazione o i loro compiti. In quest'ambito, l'UFAS ha sempre fatto riferimento ai requisiti considerati dalla giurisprudenza come il fondamento e il presupposto per la conclusione di una convenzione tariffale.

A causa della disposizione particolare dell'articolo 72^{bis} OAI e dei compiti ivi menzionati, nell'attuale discussione sulla dipendenza dei SAM dall'AI l'UFAS si è visto attribuire, suo malgrado, il ruolo di autorità di vigilanza sui SAM. In realtà, è chiaro che nell'ambito delle convenzioni tariffali l'UFAS è responsabile unicamente

per la fissazione della tariffa (che ha lo scopo di semplificare la gestione amministrativa del gran numero di perizie) e per la garanzia della qualità delle prestazioni da essa coperte, ma non svolge in alcun modo una funzione di vigilanza sui SAM.

Visto quanto precede, l'articolo 72^{bis} OAI dovrebbe pertanto essere abrogato.

Art. 76 cpv. 1 lett. g

(Notificazione della decisione)

Nel suo rapporto d'attività 2009, il Tribunale federale, riferendosi alla qualità delle perizie nell'AI, ha proposto una modifica dell'articolo 76 capoverso 1 lettera g OAI. L'UFAS, seguendo il consiglio del Tribunale federale, ha proposto una modifica dell'ordinanza secondo cui in futuro le decisioni dovranno essere inviate automaticamente ai centri medici d'accertamento al fine di informarli delle conseguenze della perizia (v. il rapporto annuale 2009 del Tribunale federale, p. 16). Questa disposizione è una misura di controllo della qualità attuabile da subito senza costi supplementari. Come spiegato dal Tribunale federale, si tratta di una misura che non pone problemi sotto il profilo della protezione dei dati e della personalità, poiché la decisione non fornisce ai periti informazioni supplementari rispetto a quelle di cui già dispongono, avendo ricevuto il dossier completo dell'assicurato per eseguire la perizia (v. rapporto annuale 2009 del Tribunale federale, p. 16). Una copia della decisione dell'ufficio AI è inviata ai medici o ai SAM che hanno redatto un rapporto o una perizia in qualità di periti indipendenti. La notifica ha scopo puramente informativo e non legittima alcun ricorso.

Per permettere il necessario salto di qualità, sono attualmente al vaglio anche altre misure concrete, che dovrebbero essere attuate nell'ambito di una valutazione sistematica delle perizie dei SAM da parte degli uffici AI e dei SMR. Laddove possibile, è previsto il ricorso a criteri di medicina assicurativa generalmente riconosciuti (p. es. mediante l'utilizzo di un formulario asim/SIM).

Vistane l'urgenza, è opportuno che le misure volte ad accrescere la qualità delle perizie entrino in vigore il 1° aprile 2011.

Promovimento dell'aiuto agli invalidi

Nell'ambito dei sussidi per la promozione dell'aiuto agli invalidi, il 1° gennaio 2001 è stato introdotto un nuovo sistema che ha sostituito il finanziamento a posteriori basato sulle spese salariali con sussidi forfettari stabiliti preventivamente nel quadro di contratti di prestazioni. I sussidi per l'accompagnamento a domicilio non rientrano in questo sistema e continuano quindi a essere versati a posteriori sulla base delle

spese salariali. Nel 2009, essi sono ammontati complessivamente a 4,8 milioni di franchi. Nella grande maggioranza dei casi, le prestazioni nell'ambito dell'accompagnamento a domicilio sono fornite dalle stesse organizzazioni che offrono le prestazioni secondo l'articolo 108^{bis} e che ricevono sussidi stabiliti nel quadro di contratti di prestazioni. Su richiesta di molte di queste organizzazioni e non essendovi motivi oggettivi contrari a una tale soluzione, in futuro anche l'accompagnamento a domicilio sarà integrato nel sistema dei contratti di prestazioni. I sussidi saranno così attribuiti in modo coerente e molto più semplice sul piano amministrativo per tutti i settori di prestazioni.

La modifica dell'ordinanza non comporterà un aumento dei costi diretti per l'assicurazione e la Confederazione. Un effetto che si produrrà soltanto nel 2011, l'anno del passaggio al nuovo sistema, è che nei conti dell'AI saranno messi al passivo sia i sussidi del 2010 (ca. 4,8 mio. franchi) che quelli del 2011 (ca. 4,8 mio. franchi).

Titolo del capo ottavo

(Promovimento dell'aiuto agli invalidi)

Poiché il titolo B verrà abrogato (v. le spiegazioni seguenti), nel titolo del capo ottavo sarà aggiunta la precisazione secondo cui il promovimento dell'aiuto agli invalidi consiste in una prestazione sotto forma di sussidi. La formulazione proposta armonizza inoltre la terminologia dell'AI con quella dell'AVS (titolo prima dell'articolo 222 OAVS).

Titolo B.

(I sussidi alle associazioni mantello delle organizzazioni private di aiuto agli invalidi e ai centri di formazione del personale specializzato)

Il titolo B. è abrogato sul piano formale, dato che la partizione è divenuta superflua in seguito alla soppressione dei sussidi ai sensi dell'articolo 73 LAI (precedente titolo A.), avvenuta il 1° gennaio 2008.

Art. 108 cpv. 2

(Diritto ai sussidi)

Per ragioni pratiche e in analogia alla corrispondente disposizione dell'articolo 222 capoverso 2 OAVS, la durata massima dei contratti di prestazioni di cui all'articolo 108 capoverso 2 aumenterà da tre a quattro anni.

Art. 108^{bis} e 109

(Prestazioni computabili e Sussidi per l'accompagnamento a domicilio)

L'articolo 109 può essere abrogato poiché l'accompagnamento a domicilio sarà introdotto quale nuova categoria di prestazioni nell'articolo 108^{bis} capoverso 1 lettera e. L'attuale disposizione dell'articolo 109 capoverso 2 secondo periodo, secondo cui sono computabili al massimo quattro ore d'assistenza settimanali per invalido, sarà trasferita nel nuovo capoverso 3 dell'articolo 108^{bis}. Per quanto concerne le altre disposizioni dell'articolo 109, gli articoli 108 capoverso 1, 108^{bis} capoversi 1 e 2 e 108^{quater} prevedono disposizioni equivalenti.

Le disposizioni sul promovimento dell'aiuto agli invalidi dovrebbero entrare in vigore retroattivamente il 1° gennaio 2011. L'effetto retroattivo si applica a un periodo di durata moderata, non causa disparità giuridiche deprecabili, non pregiudica i diritti di terzi e non intacca diritti acquisiti. Viceversa vi è un interesse pubblico preponderante a che le disposizioni nell'ambito dell'aiuto agli invalidi siano applicabili per tutta la durata del nuovo periodo contrattuale, vale a dire a partire dal 1° gennaio 2011. Le organizzazioni interessate sono state preventivamente informate dall'UFAS su questo modo di procedere.